

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni

Dott.ssa Valentina Pettirossi
Dott. Nicola Sportolari

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 01 - Sezione 1[^]/2021

Perugia, 04 gennaio 2021

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2021: (1[^] sezione)

In data 30.12.2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 la **Legge di Bilancio 2021** (L. 178/2020).

Come per gli altri anni, la legge introduce numerose novità

Abbiamo suddiviso le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio in 5 diverse sezioni:

- NOVITA' FISCALI
- MISURE AGEVOLATIVE
- MISURE PER LE FAMIGLIE
- MISURE PER IL LAVORO
- ALTRE DISPOSIZIONI

In questa circolare ci occupiamo delle principali novità fiscali; rinviando alle prossime le altre.

NOVITA' FISCALI

Esenzione IRPEF redditi agrari (Comma 38)	Il comma 38 (intervenendo sull'articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016) proroga all'anno d'imposta 2021 l'esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
IVA agevolata su take away e delivery (Comma 40)	Al comma 40 si prevede l' applicazione dell'IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.
Imposta registro minima terreni agricoli (Comma 41)	Con il comma 41 si dispone che, per l'anno 2021, non si applica l'imposta di registro fissa di 200 euro (di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) <u>agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro</u> , qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali.
Tassazione dei ristorni (Comma 42)	Il comma 42 (di modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative di cui all'articolo 6, comma 2,

	<p>del D.L. n. 63/2002) prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all'atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale.</p> <p>La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. <u>In tal modo, viene ridotta l'aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.</u></p> <p>Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all'articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.</p> <p>Ai sensi del comma 43 la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.</p>
<p>Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali (Commi 44-47)</p>	<p>I commi da 44 a 47 introducono un abbattimento dell'IRES del 50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR) o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) <u>che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale</u> nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; • prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; • ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; • arte, attività e beni culturali. <p>Il risparmio d'imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.</p>
<p>Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all'estero (Comma 48)</p>	<p>Al comma 48 si prevede a favore dei pensionati italiani all'estero, a partire dall'anno 2021 <u>per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • la riduzione del 50% dell'IMU; • la riduzione di due terzi della TARI (la tassa sui rifiuti).
<p>Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificati (Comma 50)</p>	<p>Il comma 50 (di modifica dell'articolo 5 del D.L. n. 34/2019) consente di usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.</p> <p>Essi possono optare per l'estensione per 5 periodi d'imposta del predetto regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali disposizioni non si applicano agli</p>

	<p>sportivi professionisti.</p> <p><u>Le modalità di esercizio dell'opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</u></p>
<p>Riallineamento avviamento (Comma 83)</p>	<p>Il comma 83 estende la possibilità di effettuare il riallineamento contabile/fiscale, attraverso il pagamento di <u>un'imposta sostitutiva (3%), anche all'avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.</u></p>
<p>Incentivi operazioni aggregazione aziendale (Commi 233-243)</p>	<p>I commi da 233 a 243 introducono un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, che vengano deliberati nel 2021.</p> <p>In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all'incorporante, al beneficiario e al conferitario) <u>è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data.</u></p> <p>L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento del 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.</p> <p>La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.</p>
<p>Detrazione spese veterinarie (Comma 333)</p>	<p>Il comma 333 eleva da 500 a 550 Euro il limite delle spese veterinarie <u>ammesse alla detrazione Irpef del 19%.</u></p>
<p>IVA vaccini Covid-19 (Comma 452-453)</p>	<p>Al comma 452 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall'imposta sull'IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, <u>le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.</u></p> <p>Il comma 453, invece, dispone, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n. 633/1973, che <u>le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'IVA</u>, con diritto alla detrazione dell'imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.</p>
<p>Locazioni brevi (Comma 595)</p>	<p>Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.</p> <p><u>Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.</u></p> <p>Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.</p>
<p>Esenzione 2021 prima rata IMU turismo (Commi 599-601)</p>	<p>Ai commi da 599 a 601 viene prevista l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei

	<p>campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni; • discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.
<p>Bonus locazioni (Comma 602)</p>	<p>Il comma 602 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali.</p> <p>Si interviene in particolare sul comma 5 del predetto articolo 28, <u>includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator</u>. Con un'ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.</p>
<p>Plastic e sugar tax (Commi 1084-1085)</p>	<p>I commi 1084 e 1085 modificano la disciplina della plastic tax, prorogando la sua entrata in vigore dal 1° luglio 2021.</p> <p>Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della sugar tax, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2022.</p>
<p>Lotteria scontrini e cashback (Comma 1095-1097)</p>	<p>Con il comma 1095 si modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). <u>Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti</u>.</p> <p>Al comma 1097, invece, viene chiarito che i rimborsi attribuiti con il programma cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.</p>
<p>Semplificazioni fiscali (Comma 1102)</p>	<p>Con il comma 1102 si introducono diverse semplificazioni fiscali.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si allineano, per i contribuenti minori, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; • si stabilisce che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e <u>quindi non più attraverso l'esterometro</u>. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; • si estende al 2021 <u>l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria</u>.
<p>Bollo sulle fatture elettroniche (Comma 1108)</p>	<p>Il comma 1108 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al</p>

	pagamento dell'imposta di bollo <u>il cedente del bene o il prestatore del servizio</u> anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi (Commi 1109-1115)	I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l'articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n. 471/1997. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l'avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione; • viene differita al 1° luglio 2021 l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione; • si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni (Commi 1122-1123)	I commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell'articolo 2, del D.L. n. 282/2002, prorogano la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021 , mediante <u>pagamento dell'imposta sostitutiva</u> che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, <u>con l'aliquota dell'11%</u> . Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021 e <u>la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021.</u>

Distinti saluti